

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Romeggio Maurizio, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- la determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione n. 362/2020/R/RIF del 6 ottobre 2020, recante "Avvio del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono";

- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatoria (MTR-2)”;
- la determina n. 1/2021-DRIF del 31 marzo 2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

Dato atto che con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) per gli anni 2018-2021, al fine di uniformare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale mentre, con la successiva deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

Atteso che per tale secondo periodo regolatorio, ARERA, per il tramite dei provvedimenti applicativi, ha espresso necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021/R/RIF, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021/R/RIF ed approvato con la determina n. 2/2021-DRIF della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata determina n. 2/2021-DRIF ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 nonché quelle del 2023 nell'anno di competenza, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'*"Ente territorialmente competente"* è definito da ARERA, nell'Allegato A alla citata delibera n. 363/2021/R/RIF, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Richiamata altresì la deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di

qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio che deve essere in ogni caso garantito";

Atteso che le Amministrazioni comunali devono assolvere agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al TQRIF sopra richiamato con riferimento allo schema regolatorio prescelto a partire dal prossimo 1° gennaio 2023;

Considerato che l'Ente territorialmente competente deve individuare il posizionamento nella matrice di uno dei quattro schemi regolatori previsti, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato;

ed in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente CQ del Piano Finanziario 2022/2025 come previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022, con delibera di Assemblea Consortile n. 9, tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con il gestore ConSerVCO S.p.A. e della ricognizione condotta nelle gestioni di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale consorziata, ha ritenuto di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" fatta salva ogni prestazione migliorativa già vigente rispetto al livello individuato;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022, con delibera di Assemblea Consortile n. 10 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Villadossola, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

Tenuto conto:

- che l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" della delibera ARERA 363/2021/R/RIF stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna

delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR-2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR-2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 del Comune di Villadossola, come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
MTR	1.116.511	1.153.041	1.168.156	1.196.871
LIMITE DI CRESCITA	992.345	1.008.222	1.024.354	1.040.641
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	992.345	1.008.222	1.024.354	1.040.641

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	666.683	685.633	685.633	685.633
Tariffa Fissa	325.662	322.589	338.721	355.008

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti e dei costi CQ per l'adeguamento al TQRIF previsto dalla delibera ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 29.06.2021;

Preso atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che:

- l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021 "Milleproroghe", convertito con Legge 25/2022, ha disposto che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 228/2021 "Milleproroghe", convertito con Legge 25/2022, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il "Decreto Aiuti", approvato dal Consiglio dei Ministri il 05 maggio 2022, ha collegato i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al bilancio di previsione, quando questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile, pertanto per l'anno 2022 il termine di approvazione è fissato al 31 maggio 2022;

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, a cura di quest'ultimo;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;

Ritenuto altresì di prendere atto che l'Ente territorialmente competente ha ritenuto di individuare per il Comune di Villadossola come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo", in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che produrrà effetti con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2023;

Viste le tariffe del tributo, allegate alla presente e dato atto che è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del piano finanziario in approvazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

Ritenuto di fissare le seguenti scadenze di pagamento del tributo:

- 1^a rata – 16 settembre 2022;
- 2^a rata – 16 novembre 2022;

Udita la relazione dell'Assessore Cittadino Stefano;

Uditi gli interventi di Consiglieri ed Assessori, riportati nel "Verbale della seduta", allegato all'originale del presente atto;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Squizzi e Bandini) e n. 2 astenuti (Mandica S. e Mandica R.), su n. 11 votanti

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e i relativi allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO – con la delibera di Assemblea Consortile n. 10 del 17 maggio 2022, le cui risultanze sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
MTR	1.116.511	1.153.041	1.168.156	1.196.871
LIMITE DI CRESCITA	992.345	1.008.222	1.024.354	1.040.641
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	992.345	1.008.222	1.024.354	1.040.641

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	666.683	685.633	685.633	685.633
Tariffa Fissa	325.662	322.589	338.721	355.008

Di dare atto che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità dell/i gestore/i e quant'altro previsto dall'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF devono essere

trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente territorialmente competente.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento.

Di prendere atto che l'Ente territorialmente competente, identificato nel Consorzio Rifiuti VCO, con delibera di Assemblea Consortile n. 9 del 17 maggio 2022, ha ritenuto di individuare per il Comune di Villadossola come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022.

Di porre in essere quanto necessario per adempiere agli obblighi di qualità tecnica e contrattuale previsti dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF con riferimento allo schema regolatorio prescelto con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2023.

Di approvare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1ª rata – 16 settembre 2022;
- 2ª rata – 10 dicembre 2022;

Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, come risultante dalle tabelle allegate.

Di dare atto che per le tipologie di attività non specificatamente indicate nella tabella come sopra citata sarà applicata la tariffa della categoria relativa all'attività più simile e congrua, così come previsto dal regolamento per l'applicazione del tributo comunale.

Di dare atto che sull'importo del tributo comunale si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Squizzi e Bandini) e n. 2 astenuti (Mandica S. e Mandica R.), su n. 11 votanti, la presente

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to : Nino Michael

IL SEGRETARIO
F. to Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 09/06/2022 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 09/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2022

í decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

í perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: VILLADOSSOLA			Ambito tariffario: VILLADOSSOLA			Ambito tariffario: VILLADOSSOLA			Ambito tariffario: VILLADOSSOLA		
	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/ diversi dal Comune	Costi del Comune/	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziali CER	120.716	0	120.716	121.196	0	121.196	121.196	0	121.196	121.196	0	121.196
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CRT	53	-	53	153	-	153	153	-	153	153	-	153
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CRF	184.861	-	184.861	183.952	-	183.952	183.952	-	183.952	183.952	-	183.952
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	394.753	3.237	397.990	432.019	3.237	435.256	432.019	3.237	435.256	432.019	3.237	435.256
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{IV} RU	-	-	-	-	1.590	1.590	-	1.590	-	-	1.590	1.590
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{IV} RU	16.333	-	16.333	1.339	-	1.339	1.339	-	1.339	1.339	-	1.339
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{IV} RU	30.423	-	30.423	33.933	-	33.933	33.933	-	33.933	33.933	-	33.933
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Fattore di sharing a	18.375	-	18.375	21.373	-	21.373	21.373	-	21.373	21.373	-	21.373
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	47.495	-	47.495	47.487	-	47.487	47.487	-	47.487	47.487	-	47.487
Ricavi derivanti dai contappalti riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{CC}	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di sharing a	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Fattore di sharing b(1+a)	31.473	-	31.473	31.473	-	31.473	31.473	-	31.473	31.473	-	31.473
Ricavi derivanti dai contappalti riconosciuti dai dati sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR _{CC}	-	7.341	7.341	-	7.341	7.341	-	7.341	-	7.341	-	7.341
Componente a concappalto magna di costi variabili RCR _{CV}	-	76.495	76.495	-	73.358	73.358	-	73.358	-	73.358	-	73.358
Costi relativi attività indifferibile - PARTE VARIABILE	-	76.495	76.495	-	73.358	73.358	-	73.358	-	73.358	-	73.358
Recupero della (T ₂ -T ₁ max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	444.483	97.473	541.956	464.633	97.473	562.106	464.633	97.473	562.106	464.633	97.473	562.106
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RI												
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio C _{SL}	79.884	0	79.884	84.751	0	84.751	84.751	0	84.751	84.751	0	84.751
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.093	18.937	24.049	4.302	18.937	23.239	4.302	18.937	23.239	4.302	18.937	23.239
Costi generali di gestione CGG	58.852	0	58.852	58.423	0	58.423	58.423	0	58.423	58.423	0	58.423
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	9.027	9.027	-	9.027	9.027	-	9.027	-	9.027	-	9.027
Altri costi CO _{MA}	9.294	14.070	23.364	9.872	14.070	23.942	9.872	14.070	23.942	9.872	14.070	23.942
Costi comuni CC	73.149	42.054	115.203	72.596	42.054	114.650	72.596	42.054	114.650	72.596	42.054	114.650
Ammortamenti Amm	37.347	-	37.347	44.430	-	44.430	44.430	-	44.430	44.430	-	44.430
Accantonamenti ACE	-	96.288	96.288	-	96.288	96.288	-	96.288	-	96.288	-	96.288
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	96.288	96.288	-	96.288	96.288	-	96.288	-	96.288	-	96.288
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	21.089	-	21.089	26.772	-	26.772	26.772	-	26.772	26.772	-	26.772
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	148	-	148	139	-	139	139	-	139	139	-	139
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{costo}	-	-	-	96.288	-	96.288	96.288	-	96.288	96.288	-	96.288
Costi d'uso del capitale CK	58.584	96.288	154.872	71.380	127.469	198.849	69.436	96.288	165.724	116.130	96.288	214.438
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{IV} RU	-	-	-	2.501	827	3.328	2.168	827	2.995	2.168	827	2.995
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{IV} RU	-	-	-	-	102	102	-	102	-	102	-	102
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{IV} RU	3.217	-	3.217	4.748	-	4.748	-	-	4.748	-	-	4.748
Componente a concappalto relativa ai costi fissi AC _V	-	14.116	14.116	-	14.116	14.116	-	14.116	-	14.116	-	14.116
Costi relativi attività indifferibile - PARTE FISSA	-	14.128	14.128	-	14.130	14.130	-	14.130	-	14.130	-	14.130
Recupero della (T ₂ -T ₁ max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	214.633	157.092	371.725	231.332	140.180	371.512	249.054	183.285	432.339	277.740	183.285	432.339
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RI												
T ₁ = T ₂ + T ₃ - prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RI	887.840	280.419	1.168.259	935.076	281.003	1.216.079	940.403	286.973	1.227.376	949.123	288.913	1.238.036
T ₂ = T ₁ - T ₃ - dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RI	861.134	264.775	1.125.909	916.748	278.076	1.194.824	924.457	283.449	1.207.906	932.641	283.449	1.216.079
Grandezze tecnico-economiche												
raccolta differenziata X			66%			66%			66%			66%
Q ₁ - T ₁			2.746,73			2.847,42			2.847,42			2.847,42
costo unitario effettivo - CUEff (cent/kWh)			33,55			33,56			34,85			35,41
Benchmark di riferimento (cent/kWh) (abbigliamento standard/costo medio settore)			36,94			33,69			33,69			33,69
Coefficiente di produttività			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂			0,00			0,00			0,00			0,00
Y ₃			1,00			1,00			1,00			1,00
Coefficiente di produttività (T ₁ -Y)												
Varianza del limite di crescita			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
IP ₁			0,10%			0,10%			0,10%			0,11%
coefficiente di recupero di produttività X ₁			2,25%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q ₁			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di materie prime del patrimonio gestionale PG ₁			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coefficiente di decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁			0,00%			1,40%			1,40%			1,40%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (T ₁ -Y)			1.030,5			1.016,0			1.016,0			1.019,9
T ₁			1.114.311			1.150.041			1.193.134			1.238.201
T ₂			535.680			666.683			685.633			685.633
T ₃			419.883			358.669			338.721			338.721
T ₄			738.745			812.246			1.009.222			1.094.354
T ₅			1.166,4			1.161,9			1.166,4			1.166,4
T ₆ = T ₅ - T ₃			746,6			643,5			670,7			805,6
T ₇ max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita delle (T ₂ -T ₁ max))			972.348			1.008.222			1.024.558			1.040.641
T ₈ max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita delle (T ₂ -T ₁ max))			124.149			144.817			142.650			136.220
T ₉ max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita delle (T ₂ -T ₁ max))			711.153			655.133			685.433			685.433
T ₁₀ dopo allungamento della T ₂ (T ₂ -T ₁ max)			214.883			212.332			212.332			212.332
T ₁₁ dopo allungamento della T ₃ (T ₃ -T ₁ max)			110.808			110.808			110.808			110.808
T ₁₂ max (T ₂ -T ₁ max) dopo allungamento della T ₃ (T ₃ -T ₁ max)			992.345			992.345			992.345			992.345
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 26/II/2021 - parte variabile			2.308			2.308			2.308			2.308
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/II/2021 - parte fissa			-			-			-			-
T ₁₃ - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/II/2021			664.375			683.325			683.325			683.325
T ₁₄ - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/II/2021			325.642			325.642			325.642			325.642
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/II/2021			990.037			1.008.914			1.008.914			1.008.914

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,87424	0,69939	1,00	304,82646	0,24987	76,16699
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,87424	0,82179	1,80	304,82646	0,24987	137,10058
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,87424	0,91795	2,30	304,82646	0,24987	175,18407
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,87424	0,99663	2,90	304,82646	0,24987	220,88426
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,87424	1,07532	3,20	304,82646	0,24987	243,73436
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,87424	1,13651	3,50	304,82646	0,24987	266,58446

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,31000	0,12400	7,00	0,21609	1,51263
102-Cinematografi e teatri	0,30	0,31000	0,09300	5,25	0,21609	1,13447
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,31000	0,15810	7,00	0,21609	1,51263
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,31000	0,23560	7,21	0,21609	1,55801
105-Stabilimenti balneari	0,38	0,31000	0,11780	3,10	0,21609	0,66988
106-Esposizioni, autosaloni	0,60	0,31000	0,18600	6,00	0,21609	1,29654
107-Alberghi con ristorante	1,20	0,31000	0,37200	9,85	0,21609	2,12849
108-Alberghi senza ristorante	0,95	0,31000	0,29450	7,76	0,21609	1,67686
109-Case di cura e riposo	1,50	0,31000	0,46500	8,20	0,21609	1,77194
110-Ospedali	1,07	0,31000	0,33170	8,81	0,21609	1,90375
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,60	0,31000	0,49600	15,00	0,21609	3,24135
112-Banche ed istituti di credito	0,92	0,31000	0,28520	7,55	0,21609	1,63148
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,50	0,31000	0,46500	15,00	0,21609	3,24135
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	0,31000	0,55800	14,78	0,21609	3,19381
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	0,31000	0,24800	8,00	0,21609	1,72872
116-Banchi di mercato beni durevoli	7,00	0,31000	2,17000	28,00	0,21609	6,05052
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	0,31000	0,46500	11,00	0,21609	2,37699
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,05	0,31000	0,32550	10,00	0,21609	2,16090
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	0,31000	0,44950	11,55	0,21609	2,49584
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	0,31000	0,15500	11,00	0,21609	2,37699
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60	0,31000	0,18600	10,00	0,21609	2,16090
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,50	0,31000	1,39500	34,00	0,21609	7,34706
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,50	0,31000	1,39500	30,00	0,21609	6,48270
124-Bar, caffè, pasticceria	3,00	0,31000	0,93000	30,00	0,21609	6,48270
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,50	0,31000	1,08500	26,00	0,21609	5,61834
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,31000	0,47740	12,60	0,21609	2,72273
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,00	0,31000	1,86000	35,00	0,21609	7,56315
128-Ipermercati di generi misti	1,56	0,31000	0,48360	12,82	0,21609	2,77027
129-Banchi di mercato generi alimentari	27,00	0,31000	8,37000	112,00	0,21609	24,20208
130-Discoteche, night club	1,04	0,31000	0,32240	8,56	0,21609	1,84973
131-Associazioni culturali con attività ricreative per più di 180 gg	1,01	0,31000	0,31310	8,25	0,21609	1,78274
140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	5,34	0,31000	1,65540	43,74	0,21609	9,45178
143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	20,76	0,31000	6,43560	170,34	0,21609	36,80877